

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)



INFORMAZIONI GENERALI COPERTURA RCT

DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il contratto assicurativo ha una durata triennale, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023 e scadenza alle ore 24,00 del 31 dicembre 2026

OGGETTO

La polizza opera a copertura delle fattispecie dannose, di cui fosse chiamato a rispondere il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, quali, genericamente, gli eventi dannosi dei quali sia il personale appartenente al Corpo dei VV. F sia l'Ente Corpo dei VV.F siano individuati come soggetti civilmente responsabili. Quanto sopra a seguito di ricezione di richiesta risarcitoria da parte di un soggetto terzo (per come definito in polizza) il quale, in conseguenza dell'azione / omissione dei soggetti assicurati (Personale VV.F. + Ente Corpo VV.F.), abbia subito un danno materiale inteso come: morte, lesione personale e danneggiamenti a cose.

QUANDO ATTIVARE LA POLIZZA

Per tutti gli eventi per i quali venga avanzata una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi per danni involontariamente cagionati per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose.

È attivabile anche per dei danni patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, nei limiti del sotto limite di EUR 250K per anno assicurativo e per singolo assicurato.

QUANDO NON ATTIVARE LA POLIZZA

A titolo esemplificativo ma non limitativo, tra le altre esclusioni riportate in art. 29, non opera per danni derivanti o connessi a:

- fatto doloso;
- danno patrimoniale puro (ad eccezione di quanto ut supra: interruzione attività);
- inquinamento, salvo il caso in cui si derivato da fatto accidentale;

- circolazione stradale di veicoli e natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria (RCA); al riguardo, ad esempio, non sarà ipoteticamente coperto il danno causato dall'automezzo in circolazione e lo sarebbe, ferme le altre condizioni di polizza, quello causato dall'utilizzo delle manichette e/o della scala in caso d'intervento;
- responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti).

QUANTO PAGA LA POLIZZA - SUB MASSIMALI

Danni da incendio Art. 27 lett. a)	€ 500.000,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei Art. 27 lett. b)	€ 1.000.000,00
Danni da cedimento o franamento Art. 27 lett. c)	€ 1.000.000,00
Danni da scavo, posa e reinterro Art. 27 lett. d)	€ 500.000,00
Da interruzione/sospensione att. Art.26 – h)	€ 1.000.000,00
Da contaminazione dell'acqua, aria o suolo Art.26 – i)	€ 1.000.000,00
Danni a mezzi sotto carico/scarico Art.26 – j)	€ 100.000,00

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

- inviare, per il tramite del Comando di appartenenza ed entro 30 gg. dalla comunicazione dallo stesso, formale richiesta di attivazione della polizza al Broker Assicurativo (mai, pertanto, direttamente alla Compagnia) indirizzandola via pec a sinistri.gbsapri@pec.it e per

conoscenza a opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it

- allegare richiesta di risarcimento danni del terzo e/o copia dell'atto giudiziario pervenuto;
- allegare breve relazione dei fatti occorsi